

TRIBUNALE DI TRANI**SEZ. FALLIMENTARE****“RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE”**

Ex art. 68 e succ. D.L. 14/2019 modificata ed integrata dal D. L.n. 83 del 17 giugno 2022

CONTESTUALE**RICHIESTA URGENTE DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE
R.G. 14/2023 TRIBUNALE DI TRANI****Per**

La sig.ra **ZINFOLLINO CATERINA**, cod. fisc. ZNFCRN79H67A285I, nata ad Andria (BA) il 27/09/1979, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Maldarelli, cod. fisc. MLDDNC64H11A662U, presso il cui studio in Trani alla Via delle Crociate 43 ha eletto domicilio, pec: avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it - fax: 0883/480556

CONTRO

- 1) **BANCA IFIS SPA**, (c.f. 02505630109 e p.iva: 04570150278) con sede in Venezia (VE) alla Via Terraglio n. 63, in persona del suo legale rappresentante, pec: segreteria@bancaifis.legalmail.it;
- 2) **COMUNE DI ANDRIA**, in persona del Sindaco p.t., Partita IVA: 00956770721 - **Codice Fiscale:** 81001210723 - PIAZZA UMBERTO I N 1 - 76123 - ANDRIA (BT), pec: protocollo@cert.comune.andria.bt.it ;
- 3) **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente p.t., P.IVA 01105250722, con sede in Bari (Ba) – 70126, alla Via Giovanni Gentile n. 2, pec: serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it

PREMESSO CHE

La ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;



L'istante è persona fisica non soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente Legge e sono qualificabili come soggetti non fallibile;

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta qui formulata è ammissibile dal punto di vista soggettivo;

La Zinfollino può essere definita consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta;

Non è mai stata esdebitata e non ha posto in essere atti in frode ai creditori né ha mai agito con dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Tutto ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), del codice della crisi di impresa (d. lgs 14/2019), che indica come consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali".

La ricorrente, inoltre, si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverossia in "stato di crisi o di insolvenza" riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza.

La ricorrente, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e le rate del mutuo, dall'altro, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario.

La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi",



e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

SI PRECISA CHE

La ricorrente ha depositato, tramite il sottoscritto procuratore e difensore, istanza per la nomina di un Gestore della Crisi all'OCC di Trani il quale, a seguito di detta richiesta, ha nominato il Collegio dei Gestori della Crisi nelle persone dell'avv. Lucia Ghinelli e dott. Fabio Magarelli.

Tanto premesso, la ricorrente, come rappresentata e difesa propone il seguente

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

SITUAZIONE PERSONALE DEL RICORRENTE, PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE e SITUAZIONE REDDITUALE

La Zinfollino Caterina, in data 05/05/1985, ha contratto matrimonio con il sig. V. nato ad , ivi residente - alla via codice fiscale

Dalla loro unione sono nate tre figlie:

- , nata ad A codice fiscale V ,
- , nata ad codice fiscale
- , nata ad A codice fiscale

Tutti i figli sono ancora a carico dei genitori vista l'età.

La sig.ra Zinfollino è sempre stata disoccupata, in quanto casalinga, svolgendo sporadiche e saltuarie attività lavorative; da qualche mese, precisamente dall'01/02/2024 la sig.ra Zinfollino è stata assunta con la qualifica di assistente domestica (badante) dal sig. V. , padre del marito della ricorrente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il contratto prevede una retribuzione pari a circa euro 700,00 mensili.



La sig.ra Zinfollino si occupa già da molti anni del sig. [REDACTED], *in primis* perché è il suocero e lei, da casalinga, poteva dedicare qualche ora al suo accudimento ma, *in secundis*, perché il sig. [REDACTED] risiede nello stesso stabile del nucleo familiare Zinfollino – [REDACTED]

Per anni la sig.ra Zinfollino si è occupata del suocero togliendo tempo a sé stessa, alla sua famiglia ma soprattutto alla possibilità di trovare un impiego retribuito che potesse essere d'aiuto viste le difficoltà che stavano affrontando.

Oltre ciò la sig.ra Zinfollino percepisce una pensione di invalidità di circa euro 340,00 mensili oltre all'assegno unico mensile per i figli erogato dall'INPS pari ad euro 712,00.

Oltre alla Zinfollino, il sig. [REDACTED] è titolare di una ditta individuale di vendita al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli e, al netto delle spese, percepisce un utile di circa euro 1.500,00 (valore medio).

La sig.ra Zinfollino è proprietaria interamente del bene immobile che costituisce residenza del nucleo familiare.

Da quando è stata incardinata la procedura esecutiva immobiliare, di cui si dirà in seguito, la Zinfollino è entrata in un comprovato stato di depressione grave e ha pensato più volte di togliersi la vita.

L'indebitamento ha origine nel 2009, allorché i coniugi hanno chiesto alla Banca Federiciana S.p.a. un mutuo fondiario per l'acquisto dell'immobile da destinare ad abitazione familiare, attualmente di esclusiva proprietà della sig.ra Zinfollino.

Il mutuo è stato concesso per un importo pari ad euro 130.000,00.

La Banca mutuante, tuttavia, non ha erogato l'importo mutuato per intero e in un'unica soluzione, bensì ha prima erogato, sul conto del sig. [REDACTED] la somma di euro 30.000,00 ma a titolo di prestito personale, con i tassi dei prestiti e non di mutuo acquisto prima casa e, alla fine dell'istruttoria delle pratiche del mutuo, ha erogato la restante somma ai mutuatari.

Il tutto è costato ai sigg.ri Zinfollino – [REDACTED] circa euro 4.000,00, decurtati unilateralmente dalla Banca a titolo di apertura conto e di "penale da recesso anticipato" per quel primo finanziamento erogato nei confronti del sig. [REDACTED]

Già qui, è palese la mala fede della Banca mutuante.



Ma vi è di più.

Valutazione del merito creditizio

Al momento della sottoscrizione del mutuo di euro 130.000,00 il sig. [REDACTED] era titolare di una ditta individuale mentre la sig.ra Zinfollivo svolgeva lavori saltuari in campagna.

Analizzando la dichiarazione dei redditi dei coniugi si evince che:

soggetto	anno di imposta	Reddito
<i>Zinfollino Caterina</i>	<i>2007</i>	<i>Euro 4.354,00</i>
	<i>2008</i>	<i>Euro 3.088,00</i>
[REDACTED]	<i>2007</i>	<i>Euro 6.760,00</i>
	<i>2008</i>	<i>Euro 6.392,00</i>

A fronte di un reddito annuo del nucleo familiare pari ad euro 11.000,00 circa, e quindi, pari ad euro 900,00 netti al mese, veniva stipulato un contratto di mutuo fondiario di euro 130.000,00.

Si eccepisce, quindi, la violazione dell'art. 124 bis Tub nella parte in cui è stato concesso un mutuo ad un soggetto con una busta paga poco superiore alla rata del mutuo a pagarsi e con una famiglia a carico.

La violazione del merito creditizio è evidente nel caso di specie essendo fin troppo chiaro, sin dalla erogazione del mutuo, che il soggetto debitore non avrebbe potuto far fronte al pagamento della rata mensile del mutuo.

L'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B. – impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.

La violazione del merito creditizio e il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede.

Si configura nel caso di specie e in capo al consumatore un diritto risarcitorio discendente da una colpa in contraendo, per violazione di un obbligo informativo.

Il sig. [REDACTED] era imprenditore ma con un reddito medio basso per un nucleo familiare di tre persone mentre la sig.ra Zinfollino era casalinga.



Non erano competenti in rapporti e contratti bancari: doveva essere informato dal funzionario della banca.

E' noto che l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>*.

Tale indicazione è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B..

Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che *<<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.>>*.

Il Tribunale di Napoli e non solo esso, invero numerosi altri Tribunali d'Italia, aderendo a quanto già chiarito e dichiarato nella direttiva europea, ha sottolineato che l'Istituto che induce un cliente a sottoscrivere un contratto è direttamente responsabile del sovraindebitamento generato nella parte debole del contratto".

La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti del proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'articolo 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante della stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Nel caso che ci occupa la Banca Federiciana S.p.a è direttamente responsabile del sovraindebitamento indotto e generato negli odierni debitori.

Nel decreto di omologa del piano del consumatore sopra citato, si legge: "Non sussiste colpa del consumatore quando il finanziatore non abbia ottemperato all'obbligo imposto dall' art. 124-bis co.1



TUB ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento" ed ancora: "Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l'unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento".

A titolo esemplificativo si riporta uno schema estratto dal sito dell'OCC di Roma per il calcolo del merito creditizio.

Con parametri standard e prevedendo una retribuzione mensile pari ad euro novecento il massimo concedibile dalla Banca sarebbe stato un importo di segno negativo pari ad euro **- 172.434,89**

La cifra erogata dalla Banca ai coniugi è, sicuramente, sproporzionata rispetto alle possibilità degli stessi e alla capacità di rimborso.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio"	
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio	
Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 900,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2020
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 498,15
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	3
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,54
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc....)	
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.265,30
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 300,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	-€ 665,30
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 665,30
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 172.434,89
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 130.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	



Tabella estratta da: https://www.odcec.roma.it/files/2021_files/OCC/Foglio%20di%20calcolo%20per%20verifica%20merito%20creditizio.xlsx

È di chiara evidenza che non vi è colpa da parte dei ricorrenti per la situazione di sovraindebitamento in cui attualmente versano, ma anzi vi si sono trovati per mera colpa della Banca che ha agito *contra legem*.

Detto ciò, è doveroso rimarcare quanto previsto oggi dall'art. 69 comma 2, D.lgs. 14/2019, il quale dispone che *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta."* con la conseguenza che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis del Testo Unico è riconducibile eziologicamente solo all'intermediario finanziario.

Situazione personale

Oltre quanto detto va precisato anche che nel periodo 2013/2014 il coniuge della ricorrente, sig. [REDACTED] unico percettore di reddito, ha subito due gravi (*rectius*: gravissimi) incidenti stradali che hanno portato ad una lunga degenza e convalescenza.

A causa di ciò, essendo un lavoratore autonomo (esercante il commercio ambulante), il [REDACTED] per un lungo periodo è stato impossibilitato a lavorare e, quindi, non ha più prodotto alcun reddito. La sig.ra Zinfollino quindi si è trovata in una situazione di estrema difficoltà economica che le ha reso notevolmente difficoltoso il pagamento delle rate di mutuo sino a giungere alla situazione di sovraindebitamento attuale

Dice il Tribunale di Trani, in persona del Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 che: "ritenuto, quanto alle osservazioni di BNL, che il licenziamento è sicuramente una causa frequente di sovraindebitamento..."

Non vi sono dubbi sulla meritevolezza dei ricorrenti essendo le obbligazioni contratte non con malafede o colpa grave.

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

La sig.ra Zinfollino Caterina è piena proprietaria del seguente bene immobile:



- Foglio 51, particella 1317, sub. 4
Rendita catastale euro 681,72 Categoria A/3, totale superficie mq 115
Via Santissimo Salvatore n.47
- Foglio 51 particella 1317 sub. 10
Rendita catastale euro 55,78, Categoria C/6, totale superficie mq 28
Via Santissimo Salvatore n. 47.

I due immobili sopra citati -che sono, il primo l'abitazione di residenza del nucleo familiare ed il secondo il box di servizio dell'immobile residenziale- sono oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani, R.G. 14/2023.

Il primo esperimento di vendita tenutosi il giorno 24.04.2024 con l'offerta minima è pari ad euro 138.157,50 è andato deserto.

La sig.ra Zinfolino è anche titolare di quote di proprietà e per taluni quote di nuda proprietà, tutte di modesta entità, di immobili di modico valore (1/9 di una casa in via Sant'Angelo e quote per 2/9, 4/72, 9/54 di terreni agricoli). Detti immobili non sono stati assoggettati all'espropriazione immobiliare stante l'antieconomicità della loro vendita forzata.

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dalle tre figlie, di cui due minorenni e una appena maggiorenne.

Di seguito sono riportate le spese correnti necessarie al sostentamento del debitore:

RIFERIMENTO SPESA	IMPORTO
Tari	Euro 250,00 all'anno
Spese energia elettrica	Euro 800,00 all'anno mediamente
Spese gas	Euro 600,00 all'anno mediamente
Spese acqua	Euro 500,00 all'anno mediamente
Spese per auto (benzina, assicurazione e bollo auto)	Euro 2.000,00 annui
Spese per vitto, abbigliamento, spese sanitarie ecc	Euro 12.000,00
TOTALE ANNUO	Euro 16.150,00



TOTALE MENSILE

Euro 1.345,00 circa al mese

SITUAZIONE DEBITORIA**IN ORDINE AI CREDITORI**

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. "il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: "la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti", mentre sussiste colpa grave: "quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa".

I debiti che gli istanti intendono regolare con la proposta di "ristrutturazione dei debiti del consumatore" possono essere riassunti nel seguente prospetto:

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

CREDITORE	IMPORTO	PRIVILEGIO
-----------	---------	------------



SALDO COMPENSI OCC DI TRANI	Euro 5.779,99 (comprensivo di IVA e al netto di eventuali addebiti di spese)	CREDITO IN PREDEDUZIONE
BANCA IFIS s.p.a.	Euro 129.649,30	CREDITO PRIVILEGIATO IPOTECARIO DI 1° GRADO
Comune di Andria per IMU e TASI	Euro 2.711,00	CREDITO PRIVILEGIATO DI 18° GRADO
Regione Puglia per tassa proprietà motoveicolo	Euro 280,76	CREDITO CON PRIVILEGIO MOBILIARE

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La sig.ra Zinfollino Caterina, in ottemperanza all'art. 67 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

L'integrale pagamento delle somme così proposte, comporta l'estinzione totale della debitoria, *e il venir meno della garanzia reale (ipoteca) che l'accompagna.*

Per mezzo di tale piano si intende soddisfare i creditori nelle misure che di seguito si indicano.

La proposta della Zinfollino Caterina è la seguente:

- versamento di euro 129.649,30 (debito come da atto di precetto più gli interessi legali maturati alla data di presentazione dell'istanza all'OCC su capitale residuo e rate scadute) nei confronti della Banca IFIS s.p.a.;
- versamento di euro 2.711,00 nei confronti del Comune di Andria;
- versamento di euro 280,76 nei confronti della Regione Puglia;



- versamento del saldo compensi di euro 5.779,99 nei confronti dell'OCC –in prededuzione (oltre spese -se richieste- fino ad € 350,00).

I creditori saranno soddisfatti per intero e non vi saranno stralci ai crediti vantati.

Il versamento delle somme avverrà mediante corresponsione all'OCC di euro 2.779,99 all' omologa del presente piano e poi pagamento di n. 227 rate mensili consecutive di euro 600,00 cadauna (salvo quelle a saldo delle singole posizioni) per un totale di rate pari a n.228 (19 anni).

La durata del piano è ragionevole dato che il creditore principale (nonché quello procedente) è la banca che ha erogato il mutuo di acquisto dell'immobile.

La durata del mutuo residua, prima che si interrompessero i pagamenti, era di ulteriori ventuno anni, quindi, è accettabile e condivisibile la durata di circa 19 anni fatta nel presente piano.

I pagamenti verranno effettuati dalla Zinfollino, con i proventi della sua attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato, ovviamente il coniuge [REDACTED] assumerà l'impegno di mettere a disposizione della famiglia il reddito che gli deriverà dalla riavviata attività commerciale di ambulante di prodotti alimentari.

La Zinfollino, infatti, percepisce le seguenti somme:

. euro 758,50 come retribuzione da lavoro dipendente;
. euro 340,00 quale pensione di invalidità;
. euro 712,00 quale assegno unico per i figli.
TOTALE: euro 1.810,50

Il regolare pagamento della rata proposta con il piano di €. 600,00 mensili è garantito, posto che le spese per i figli sono assicurate dall'assegno unico mentre quelle domestiche potranno essere sostenute con l'apporto del reddito del coniuge.

Piano rateale:

Creditore	Importo a versarsi	Rata	Numero rate
OCC di Trani	Euro 11.779,99	Euro 2.779,99	Rata 1
		Euro 600,00	Rata 2 a rata 5
BANCA IFIS s.p.a.	Euro 129.649,30	Euro 600,00	Da rata 6 a rata 221
		Euro 649,30	Rata 222
COMUNE DI ANDRIA	Euro 2.711,00	Euro 600,00	Da rata 223 a rata 226



		Euro 311,00	Rata 227
REGIONE PUGLIA	Euro 280,76	Euro 280,76	Rata 228

DURATA DEL PIANO

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della Legge, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per



meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Del resto, il Codice della Crisi non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che è in linea con la durata del residuo mutuo (residuavano 20 anni) ed è compatibile con l'età dei proponenti.

..*

Sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani e rubricata al numero generale R.G.ES. 14/2023

Affinchè presente piano perché possa essere attuato è necessaria la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 14/2023 R.G.Es. Tribunale di Trani avente ad oggetto l'immobile destinato ad abitazione familiare. La prosecuzione della procedura esecutiva con l'eventuale vendita del predetto immobile lascerebbe la Zinfollino e il suo nucleo familiare privi di un'abitazione, costretti a dover sostenere il costo di affitto di un altro appartamento, con impossibilità di poter far fronte al pagamento delle rate di cui alla presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

* * * * *

Per tutto quanto sopra, la sig.ra ZINFOLLINO CATERINA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:



- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dai Gestori della Crisi nominati dall'OCC di Trani avv. Lucia Ghinelli e dott. Fabio Magarelli;
- 2) **Sospendere la procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Trani e rubricata al numero generale R.G.ES. 14/2023;**
- 3) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 4) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 5) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione e privilegio, e specificatamente:
 - a. O.C.C. di Trani - Classe 1
- 6) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare la ricorrente dai maggiori crediti di cui al presente piano vantati nei suoi confronti, disporre l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 14/2023 RGES Tribunale di Trani, dichiarare estinto il debito nei confronti di Banca IFIS riveniente dal mutuo ipotecario sopra meglio indicato e per l'effetto ordinare la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta in forza di detto mutuo.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il procedimento suindicato è soggetto a contributo unificato in misura fissa pari a € 98,00 nonché ai diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00, che la ricorrente verserà con modalità PagoPa.

Con osservanza,



Trani, data del deposito.

Avv. Domenico Maldarelli
avv. maldarelli domenico

La ricorrente

Caterina Zinfollino

Z. bllo Caterina



TRIBUNALE DI TRANI

**PROCEDIMENTO N° 10/2024 R.G.A. DELL'O.C.C. DI TRANI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

RELAZIONE DEL COLLEGIO dei GESTORI

Avv. Lucia Ghinelli

Dott. Fabio Magarelli

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s. m. i.

Ricorrente:

ZINFOLLINO Caterina

con l'Avv. Domenico Maldarelli, Advisor



INDICE:

1	<i>Premessa e scopo dell'incarico</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
2	<i>Condizioni preliminari di ammissibilità</i>	<i>Pag.</i>	<i>4</i>
3	<i>Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
4	<i>Attività preliminari dei gestori della crisi</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
5	<i>Situazione familiare del debitore</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
6	<i>Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
7	<i>Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII))</i>	<i>Pag.</i>	<i>8</i>
8	<i>Analisi della documentazione prodotta dal debitore</i>	<i>Pag.</i>	<i>9</i>
9	<i>La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII))</i>	<i>Pag.</i>	<i>18</i>
10	<i>Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII))</i>	<i>Pag.</i>	<i>18</i>
11	<i>Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)</i>	<i>Pag.</i>	<i>19</i>
12	<i>Esposizione della proposta</i>	<i>Pag.</i>	<i>20</i>
13	<i>Valutazione dell'alternativa liquidatoria</i>	<i>Pag.</i>	<i>22</i>
14	<i>Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)</i>	<i>Pag.</i>	<i>23</i>
15	<i>Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento</i>	<i>Pag.</i>	<i>24</i>
16	<i>Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII</i>	<i>Pag.</i>	<i>25</i>
	<i>ALLEGATI.....</i>	<i>Pag.</i>	<i>26</i>



1. Premessa e scopo dell'incarico

I sottoscritti

Avv. Lucia Ghinelli, nata ad Andria il 30.12.1961, C.F. GHNLCU61T70A285M, domiciliata presso il proprio Studio in Trani alla Piazza della repubblica n°20, PEC: lucia.ghinelli@pec.ordineavvocatitrani.it, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani al n. 369,

e

Dott. Fabio Magarelli, nato a Bari il 30.05.1963, C.F. MGRFBA63E30A662Q, domiciliato presso il proprio Studio in Trani alla via Paolo Borsellino n°43, PEC: fabio.magarelli@pec.commercialisti.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al n. 606/A

premessato che

- la sig.ra ZINFOLLINO Caterina, nata ad Andria (BT) il 27.06.1979, residente in Andria alla via SS. Salvatore n. 47, codice fiscale ZNFCRN79H67A285I (da ora anche semplicemente "debitore" o "debitrice" o "ricorrente"), ha depositato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Trani per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 10/2024 nel Registro degli Affari ex art. 9 D. M. n. 202/2014;
- con provvedimento in data 29.02.2024 i sottoscritti venivano nominati dal Referente dell'O.C.C. di Trani Dott. Antonello Soldani quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestori della Crisi in Collegio, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (**All. n. 1.1**);
- i sottoscritti hanno accettato l'incarico rispettivamente in data 01.03.2024 il Dott. Magarelli e in data 04.03.2024 l'Avv. Ghinelli (**All. nn. 1.2 e 1.3**);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, D. M. n. 202/2014

dichiarano

- di essere iscritti nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi di Trani;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi di Trani, avente sede presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, è stato iscritto al numero progressivo 216, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D. M. 24.09.2014 n. 202;
- di non essere legati al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non essere amministratori, coniugi, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori della



società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

- di non essere legati al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legati al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali sono eventualmente uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Gestori della crisi,

espongono

la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

2. Condizioni preliminari di ammissibilità

I sottoscritti hanno verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore sig.ra Caterina ZINFOLLINO:

- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII1;
- riveste la qualifica di consumatore così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (**All. n. 2.1**);
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.



3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

- Piano di rientro, contenente l'elenco dei creditori, della consistenza e composizione del patrimonio e l'indicazione delle spese occorrenti per il mantenimento della famiglia (**All. 3.1**);
- Documenti d'identità e codici fiscali del debitore e del suo nucleo familiare (**All. 3.2**);
- Contratto di assunzione, denuncia INPS e prospetto paga febbraio 2024 (**All. n.3.3**);
- Estratto atto di matrimonio con convenzione patrimoniale (**All. n. 3.4**);
- Stato di famiglia (**All. n. 3.5**);
- Casellario Giudiziario e Carichi pendenti (**All. n.3.6**);
- Visure Camerali del debitore e del coniuge (**All. n.3.7 e 3.8**);
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del coniuge e Certificazioni Uniche del debitore anni d'imposta 2020 e 2022 (**All. nn. 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13**);
- Fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 14/2023 presso il Tribunale di Trani (**All. n. 3.14**);
- Visura P.R.A. (**All. n. 3.15**);
- Lista movimenti Postepay Evolution di Zinfollino Caterina (**All. n. 3.16**);
- Saldo conto Postepay Evolution di Zinfollino Caterina (**All. n. 3.17**);

4. Attività preliminari dei gestori della crisi

I sottoscritti gestori hanno provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII (**All. n. 4.1**) ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) (**All. n. 4.2**);
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie (**All. nn. 4.3, 4.4 e 4.5**);
- richiesta ed esame visura protesti (**All. n. 4.6**);



richiesta carichi pendenti presso A.d.E., INPS, INAIL, Comune di Andria, Regione Puglia (**All. n. 4.7, 4.8 e 4.9**);
visura Centrale Rischi della Banca d'Italia (**All. n. 4.10**);
visura CTC (**All. n. 4.11**);
visura CAI (**All. 4.12**)

I sottoscritti hanno, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte (**All. nn. 4.13 e 4.14**).

Il debitore ha fornito, anche telefonicamente, le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria.

5. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (**All. n. 5.1**), risulta composto da:

debitore:

ZINFOLLINO Caterina, nata ad Andria (BT) il 27.06.1979, residente in Andria -c.a.p. 76123- alla via SS. Salvatore n. 47, codice fiscale **ZNFCRN79H67A285I**, stato civile **coniugata** (**All. n. 5.2**), in regime di separazione dei beni, attualmente lavora alle dipendenze del suocero **sig. Velez Antonio** come badante con contratto a tempo indeterminato con assunzione in data 01.02.2024.

coniuge:

VELEZ Riccardo, nato ad Andria (BT) il 27.06.1979, residente in Andria -c.a.p. 70133- alla via SS. Salvatore n. 47, codice fiscale **VLZRCR77T29A285C**, stato civile **coniugato** (**All. n. 5.3**), imprenditore nel settore del commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli e altri prodotti alimentari.

figli:

- VELEZ Alessia**, nata ad Andria (BT) il 13.03.2005, residente in Andria -c.a.p. 70133- alla via SS. Salvatore n. 47, codice fiscale **VLZLSS05CS3A285E**, stato civile **nubile**, **studentessa**;
- VELEZ Veronica**, nata ad Andria (BT) il 31.01.2009, residente in Andria -c.a.p. 70133- alla via SS. Salvatore n. 47, codice fiscale **VLZVNC09A71A285B**, stato civile **nubile**, **studentessa**;
- VELEZ Sophia**, nata ad Andria (BT) il 08.01.2019, residente in Andria -c.a.p. 70133- alla via SS. Salvatore n. 47, codice fiscale **VLZSPH19A48A285B**, stato civile **nubile**.

6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dagli scriventi gestori della crisi, unitamente alle ulteriori informazioni acquisite durante gli incontri con il debitore, hanno permesso ai sottoscritti gestori di ricostruire le cause e le circostanze dell'indebitamento della Sig.ra Zinfollino.



Queste sarebbero riconducibili ad eventi straordinari di particolare gravità, ovvero due **incidenti stradali**, in cui sarebbe incorso nel 2013 e 2014 il coniuge **Velez Riccardo**, che gli avrebbero impedito, per un certo periodo, di lavorare e di produrre il reddito necessario per far fronte al mutuo trentennale contratto nel 2009 da entrambi i coniugi sull'immobile di residenza familiare.

Il finanziamento ipotecario era stato contratto da entrambi i coniugi con la Banca Federiciana di Andria il **15.07.2009** per originarie **€ 130.000,00** con data erogazione **15.9.2009**, interessi preammortamento €. 313,42 al 15.9.2009, capitale residuo €. 129.857,71 da rimborsare in n.360 rate mensili posticipate di € 738,12, a partire la prima dal 31.10.2009 fino al 30.09.2039. La garanzia ipotecaria concessa era fino alla concorrenza di € 260.000,00 (**All. n. 6.1**).

Con atto di donazione tra vivi, trascritto il 23.12.2015 (**All. n. 6.2**), il **sig. Velez** donava alla moglie sig.ra Zinfullino la propria quota di proprietà degli immobili (appartamento e box) precedentemente ipotecati, rendendola titolare della piena proprietà degli stessi. Il mutuo rimaneva intestato ad entrambi i coniugi.

Nell'atto di precetto (**All. n. 6.3**) vi è intimazione di pagamento per **€ 121.897,20** così come riportato in dettaglio:

rate di mutuo scadute comprensive di interessi di mora al 04.03.2022	€ 18.453,00
Capitale residuo al 28.02.2022	€ 102.959,82
Importo versato dalla risoluzione ad oggi	€ 0,00
Subtotale	€ 121.412,82
atto di precetto	€ 405,00
spese generali 15% su:	€ 405,00 € 60,75
CPA 4% su:	€ 465,75 € 18,63
Totale=	€ 121.897,20

Dall'analisi del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo si rileva immediatamente una evidente incongruenza con i dati riportati dal creditore IFIS nell'atto di precetto.

Difatti **alla data del 28.02.2022 il capitale residuo è di €. 99.683,39** (e non invece di €. 102.259,82 indicato in precetto).

Inoltre, l'indicazione dell'importo di **€. 18.453,00**, a titolo di rate scadute comprensive di interessi di mora al 4.3.2022, in quanto priva dell'indicazione del numero di rate scadute, della data di scadenza di ciascuna rata, del calcolo degli interessi di mora dalla data di scadenza di ciascuna rata sino al 4.3.2022, impedisce la dovuta verifica della correttezza del calcolo e rende il dato inattendibile.

Per completezza, va solo menzionato che la debitrice e il coniuge **Velez** hanno proposto ben due opposizioni all'atto di precetto della banca.

In merito alla diligenza del debitore e del coniuge alla data della sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario (anno 2009), si ritiene di escludere la colpa grave, malafede o frode del debitore nell'assumere il debito, peraltro contratto a lunga scadenza evidentemente per rendere la rata quanto più sostenibile possibile.

Al fine di coadiuvare il G. D. nella valutazione della diligenza del debitore e del coniuge alla data della sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario si rappresenta la situazione prospettica in cui versavano i due coniuge a tale data (**All. nn. 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7**):



soggetto	anno di imposta	Reddito
Zinfollino Caterina	2007	Euro 4.354,00
	2008	Euro 3.088,00
Velez Riccardo	2007	Euro 6.760,00
	2008	Euro 6.392,00

Reddito annuo nucleo familiare	2007	Euro 11.114,00
Reddito annuo nucleo familiare	2008	Euro 9.480,00

Reddito mensile nucleo familiare	2007	Euro 926,17
Reddito mensile nucleo familiare	2008	Euro 790,00

Al momento della concessione del finanziamento, **Riccardo Velez** svolgeva l'attività di commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli e la moglie Caterina Zinfollino, odierno istante per la ristrutturazione del debito del consumatore, svolgeva lavori saltuari come bracciante agricolo. Il loro reddito mensile, cumulato, era di € 926,17 nel 2007 e di € 790,00 nel 2008.

Quanto, invece, alla diligenza dell'istituto erogante il finanziamento, si rimanda all'apposito paragrafo 11. *Valutazione del merito creditizio (art.68, comma3, CCII).*

7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa, a fronte dell'improvviso aggravio della situazione reddituale con il venir meno dell'apporto del reddito del capofamiglia **Riccardo Velez**.

Sotto tale profilo i sottoscritti gestori hanno tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento determinato dai gravi incidenti stradali occorsi al coniuge **Velez Riccardo** nel 2013 e 2014, che lo hanno costretto a sospendere la propria attività di commercio ambulante, con conseguente contrazione dei redditi familiari, che ha impedito il regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi.

Come si evince dalla documentazione depositata dalla Sig.ra Zinfollino, il patrimonio prontamente liquidabile è insufficiente a coprire le passività se si considera la media dei ribassi rilevata da Banca d'Italia (2,3) a cui sono soggette le vendite giudiziarie (**All. n. 7.1**), alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con risorse



proprie e con l'ausilio del coniuge (se il suo reddito lo consente), il quale ha recentemente ripreso ad esercitare la propria attività di commercio ambulante (**All. n. 7.2**) e che si è impegnato a contribuire al sostentamento della famiglia per consentire la sostenibilità del piano presentato (**All. n. 7.3**).

8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dai gestori sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

8.a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dai Gestori della crisi, la posizione debitoria può individuarsi sostanzialmente per la quasi totalità nei confronti di IFIS Banca S.p.A (cessionaria del credito ipotecario) per l'importo derivante da quota capitale, rate impagate ed interessi del mutuo ipotecario originariamente contratto con la Banca Federiciana di Andria e dal quale è scaturita la procedura esecutiva immobiliare n.14/2023 R.G.Es. pendente dinanzi al Tribunale di Trani.

Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive della sig.ra Zinfolino vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. **O.C.C. di Trani**, con sede legale in Trani alla Via Giuseppe Amorese n. 4 – 76125 Trani (BT) – p. i.v.a. 0883502119, importo complessivo del credito residuo, al netto degli acconti già pagati fino al deposito del ricorso: euro **5.779,99**, di cui euro 4.727,87 a titolo di compenso oltre i.v.a. 22% euro 1.040,13 ed € 11,99 che residuano dai pagamenti degli acconti precedenti, come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 (**All. n. 8.1**), in prededuzione e prospetto dei pagamenti sinora sostenuti (**All. n. 8.2**);
2. **IFIS Banca S.p.A.**, sede legale in Venezia Mestre -30174- alla via Terraglio n. 63, corrente in Mondovì CN) -12084- via Vecchia Cuneo n. 136, c.f. 02505630109 - p. i.v.a. 04570150278, rappresentata disgiuntamente dall'Avv. Paolo Adriano in Mondovì e Avv. Silvio Baldassarre in Trani, richiedente in precetto (**All. n. 8.3**) la somma complessiva di euro **121.897,20** di cui: a titolo di capitale residuo (€ 102.959,82) e rate scadute impagate al 28.02.2022 (€ 18.453,00) del mutuo con prelazione ipotecaria, comprensiva di spese di precetto (€ 484,38), secondo conteggi che la parte mutuataria ha contestato dinanzi al Tribunale di Trani con due atti di opposizione, rispettivamente RG. n. 2767/2022 e RG n. 5973/2022.

Con pec del **06.05.2024** Banca IFIS ha precisato il suo credito in complessivi **€ 171.421,95** (**All. n. 8.4**), così dettagliando:

Quota capitale Insoluto	€ 109.234,64
Interessi Insoluti	€ 16.000,10



Mora es. corso maturata	€ 2.715,91
Mora es. prec. maturata	€ 9.612,61
Spese Legali	€ 30.184,81
Spese Vive	€ 3.673,88
TOTALE	171.421,95

Come già evidenziato al precedente punto 6, giova rimarcare che dal dovuto controllo della documentazione (contratto di mutuo con allegato piano di ammortamento - All. n. 6.1) risulta che **alla data del 28.02.2022 il capitale residuo è di € 99.683,39** (e non invece di € 102.259,82 indicato in precetto), oltre alla circostanza, da rimarcare, che l'importo di € 18.453,00, forfettariamente riportato in precetto con la causale di "*rate scadute comprensive di interessi di mora al 4.3.2022*", è priva di qualsivoglia indicazione con riferimento al numero delle rate scadute, alla data di scadenza di ciascuna rata, al calcolo degli interessi di mora dalla data di scadenza di ciascuna rata sino al 4.3.2022. Da ciò deriva l'impossibilità di eseguire la verifica della correttezza del calcolo e, quindi, la scarsa attendibilità dell'importo del credito indicato in precetto.

A ciò aggiungasi che la precisazione di credito effettuata da Banca Ifis (All. n. 8.4), non solo confligge con quanto riportato in precetto, ma giunge finanche a riportare voci di credito non documentate, con la conseguenza che è impedita la dovuta verifica della correttezza del calcolo per cui il dato fornito risulta non dimostrato e inattendibile.

In particolare, si evidenzia che la quota di capitale insoluto (indicata nella precisazione di credito in € 109.234,64) non corrisponde, come dovrebbe, al capitale residuo riportato nell'atto di precetto (€ 102.259,82). Inoltre, così come nell'atto di precetto, non vi è alcun dettaglio del numero delle rate scadute, del calcolo degli interessi "insoluti" e di quelli di mora maturati (privi di qualsiasi dato utile al calcolo). Del tutto assenti, anche, le specificazioni delle spese legali (€ 30.184,81) e di quelle "vive" (3.673,88) ivi indicate.

Pertanto, alla luce dell'indeterminatezza del credito dichiarato dall'IFIS, senza alcun sostegno documentale, si è mantenuto il riferimento del piano proposto, al debito indicato nell'atto di precetto di € 121.897,20, aggiungendovi gli interessi legali *pro tempore* su € 121.412,82 - € 7.752,10- fino alla data di presentazione all'OCC della domanda di nomina dei Gestori, come calcolati nel prospetto allegato (**All. n. 8.5**) per un totale di **€ 129.649,30**.

3. **Comune di Andria**, sede legale in Andria -76123 - alla piazza Umberto I, c. f. 81001210723 - p. i.v.a. 00956770721, richiedente somme per crediti IMU e TASI relativi agli anni dal 2013 al 2023 dell'importo complessivo dichiarato dal debitore di **€ 2.711,00 (All. n. 8.6)**, come da ricognizione effettuata presso l'ufficio tributi del Comune di Andria, di cui si dirà in dettaglio più avanti.
4. **Regione Puglia**, sede legale in via G. Gentile n. 52 a Bari -70126- richiedente la somma complessiva di **€ 280,76 (All. n. 8.7)** comprensiva di sanzioni ed interessi, a fronte di tassa di proprietà di motoveicolo targato CK90594 per gli anni dal 2021 al 2024.



	CREDITORE	INDIRIZZO	P. IVA O C.F.	P.E.C.	DEBITO	PRELAZIONE
1	O.C.C. di Trani	Via G. Amorese n.4 – Trani (BT)	08227920728	occditrani@legalmail.it	€ 5.779,99	prededuzione
2	IFIS Banca S.p.A.	Via Terraglio n. 63-Mestre (Ve)	04570150278	paolo.adriano@ordineavvocatimondovi.eu	€ 129.649,30	ipotecario
3	Comune di Andria	Piazza Umberto I - Andria (BT)	00956770721	protocollo@cert.comune.andria.bt.it	€ 2.771,00	Privilegio
4	Regione Puglia	Via Giovanni Gentile, 52 – 70126 Bari -	01105250722	serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it	€ 280,76	Privilegio mobiliare
	TOTALE				€ 138.481,05	

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alla posizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito finanziatore, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

1. Creditore **IFIS Banca S.p.A.**. Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato in data 15.09.2009 e registrato a Barletta il 17.09.2009 al n. 6892, serie 1T, per un importo originario di euro 130.000,00 con data erogazione 15.9.2009, interessi preammortamento €. 313,42 al 15.9.2009, capitale residuo €. 129.857,71 da rimborsare in n.360 rate mensili posticipate di € 738,12, a partire la prima dal 31.10.2009 fino al 30.09.2039.; garanzia ipotecaria € 260.000,00. Con atto di precetto del 22.11.2022, notificato alla Zinfollino il 09.12.2022, l'istituto specificava l'importo del debito residuo in capitale, pari ad euro 102.959,82, l'importo delle rate scadute comprensive di interessi di mora al 28.02.2022 pari ad euro 18.453,00 e le spese di precetto ammontanti ad euro 484,38, per un totale di **€ 121.897,20**. A tale importo sono stati aggiunti gli interessi legali di € 7.752,10 sino alla data di presentazione della domanda all'OCC, per un debito complessivo di **€ 129.649,30**.

Si riportano di seguito informazioni di dettaglio dei debiti tributari, con specifica indicazione riguardo alle annualità e alla tipologia del debito.

1. Creditore **Comune di Andria**:

Crediti accertati

Anno	debito per IMU	debito per TASI	debito per TARI	Totale debito annuo
2013	€ 82,00			€ 82,00
2015	€ 131,00			€ 131,00
2016	€ 252,00	€ 72,00		€ 324,00
2017	€ 260,00			€ 260,00
2018	€ 300,00	€ 84,00		€ 384,00
totale	€ 1.025,00	€ 156,00		€ 1.181,00



Crediti ultime annualità

Anno	debito per IMU	debito per TASI	debito per TARI	Totale debito annuo
2018	€ 191,00	€ 50,00		€ 241,00
2019	€ 191,00	€ 50,00		€ 241,00
2020	€ 253,00			€ 253,00
2021	€ 265,00			€ 265,00
2022	€ 265,00			€ 265,00
2023	€ 265,00			€ 265,00
totale	€ 1.430,00	€ 100,00		€ 1.530,00

(*) accertamento emesso

totale a debito	€ 2.455,00	€ 256,00		€ 2.711,00
------------------------	-------------------	-----------------	--	-------------------

Il Comune non ha fatto pervenire la precisazione del proprio credito. Il debito corrente è stato calcolato sulla base di due schede del contribuente debitore che riportano le somme ancora dovute per IMU e TASI relative alle annualità già accertate e alle ultime, dal 2018 al 2023 non ancora inviate alla riscossione (**All. nn. 8.6**).

2. Creditore Regione Puglia

Credito per imposta di bollo – tassa di proprietà su motoreveicolo targato CK90594.

anno	tassa	sanzioni	interessi	totale
2021	58,00 €	17,40 €	3,48 €	78,88 €
2022	58,00 €	17,40 €	2,32 €	77,72 €
2023	58,00 €	2,49 €	3,08 €	63,57 €
2024	58,00 €	2,18 €	0,41 €	60,59 €
totale	232,00 €	39,47 €	9,29 €	280,76 €

Nella precisazione del suo credito (**All. n. 8.7**), pervenuta soltanto il 09.07.2024, il Servizio Finanze della Regione Puglia fa riferimento ad ulteriori somme dovute dal debitore per la medesima tassa relativa a periodi precedenti che sarebbero stati già iscritti a ruolo, senza alcun conteggio né allegato di riferimento. Peraltro, a fronte della richiesta di aggiornamento della posizione del contribuente, l'Agenzia della Riscossione ha dichiarato, con pec del 15.07.2024 che attualmente la contribuente odierna debitrice non ha alcun carico pendente in tutto il territorio (**All. n. 8.8**).

Si può quindi confermare che nei confronti della Sig.ra Zinfolino Caterina non risultano attualmente posizioni aperte con l'Agenzia delle Entrate e quella della Riscossione, mentre non si conosce l'entità delle eventuali somme a debito accertate dalla Regione Puglia per le annualità precedenti al 2021.



§§§

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

	Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	Prededuzione	Ipotecario	Privilegiato
	IFIS Banca S.p.A.	€ 129.649,30	ipoteca		€ 129.649,30	
	Comune di Andria	€ 2.711,00	privilegio			€ 2.711,00
	Regione Puglia	€ 280,76	privilegio			€ 280,76

Spese della procedura

	Compenso O.C.C. (residuo)	€ 5.779,99	prededuzione	€ 5.779,99		
--	---------------------------	------------	--------------	------------	--	--

	TOTALE	€ 138.421,05		€ 5.779,99	€ 129.649,30	€ 2.991,76
--	---------------	---------------------	--	-------------------	---------------------	-------------------

La debitoria complessiva della Sig.ra ZInfolino è quindi pari ad **€ 138.421,05**.

8.b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dai sottoscritti gestori.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

b.1 Patrimonio Immobiliare

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile (**All. n. 8.9**) :

FABBRICATI

	Natura	Ubicazione immobile	% diritto	Cat	Fgl	Part.	Sub	Rendita catastale	Stima	Valore
1	App.to	VIA SANTISSIMO SALVATORE n. 47	100	A/3	51	1317	4	€ 681,72	C.T.U. - Prezzo Basa d'Asta	€ 184.207,60
2	Box	VIA SANTISSIMO SALVATORE n. 47	100	C/6	51	1317	10	€ 55,78		
3	App.to	VIA SANT'ANGELO n. 21-23-25	1/9	A/4	210	141-142	1	€ 151,84	Valori OMI medi (*)	€ 6.267,00
									(*) m²80 * € 705/mq	
		TOTALE								€ 190.474,60



TERRENI

	Natura	Ubicazione immobile	% diritto	Qualità	Fgl	Part.	m ²	Redd. Dom.	Redd. Agr.	Valore fiscale
4	Terreno agricolo	Andria	n. p. 2/9	Uliveto	75	112	704	€ 3.64	€ 2.73	€ 136,50
5	Terreno agricolo	Andria	n. p. 2/9	Uliveto	75	196	1985	€ 10.25	€ 7,69	€ 384,38
6	Terreno agricolo	Andria	4/72	Uliveto	51	7915	531	€ 3.29	€ 2.33	€ 30,84
7	Terreno agricolo	Andria	4/72.	Uliveto	51	7916	1.594	€ 9.88	€ 7.00	€ 92,63
8	Terreno agricolo	Andria	9/54+ n.p.10/54	Pascolo	163	81	11.122	€ 5.48	€ 5.43	€ 154,13 € 85,63
9	Terreno agricolo	Andria	9/54+ n.p.10/54	Pascolo	163	125	6.183	€ 3.19	€ 3.19	€ 89,72 € 44,86
10	Terreno agricolo	Andria	9/54+ n.p.10/54	Pascolo	163	126	6.183	€ 3.65	€ 3.53	€ 102,66 € 57,03
11	Terreno agricolo	Minervino Murge	9/54+ n.p.10/54	Uliveto	35	41	23.916	€ 19,17	10,59	€ 539,16 € 299,53
		TOTALE								€ 2.017,05

TOTALE PATRINOMIO IMMOBILIARE	€ 192.491,65
--------------------------------------	---------------------

I fabbricati ai nn. 1 e 2, soggetti ad esecuzione immobiliare RGE n. 14/2023, sono stati valutati in conformità al valore della perizia di stima del CTU della procedura di espropriazione immobiliare.

Il fabbricato n. 3 (edilizia popolare) è valutato con riferimento agli ultimi valori OMI disponibili per abitazioni economiche normali, prudenzialmente deprezzati del 27,7% (All. n. 8.10).

I terreni agricoli, considerato il frazionamento della proprietà, sono stati valutati secondo il loro valore fiscale, costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto (vedi All. n. 8.8), vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e moltiplicando per il coefficiente di 135.

Descrizione dei singoli immobili

1 e 2. Immobile di civile abitazione con annesso box (proprietà 1/1) in via SS. Salvatore n. 47, piani 2 e 4, box al piano S1: è inglobato in un manufatto più esteso ove insistono più unità immobiliari, tutte, a detta del debitore, abitate dai parenti del coniuge Velez. Valutato al valore di stima della perizia nella proc. es. imm. n. 14/2023 pari a €. 184.207,60.

3. Immobile di civile abitazione (proprietà 1/9) sito al piano terra dei civici 21-23-25 di Via Sant'Angelo: è inglobato in un manufatto più esteso ove insistono più unità immobiliari, in zona B1, valori OMI medi al m² € 705,00 per una consistenza di m² 80. Valore frazione di 1/9; € 6.267,00

4. Terreno agricolo (nuda proprietà 2/9) – consistente nella particella n.112 del foglio 75 in agro del Comune di Andria, avente un'estensione complessiva di mq. 704 di qualità Uliveto. Valore frazione di 2/9: €136,50



5. Terreno agricolo (nuda proprietà 2/9) – consistente nella particella n.196 del foglio 75 in agro del Comune di Andria, avente un'estensione complessiva di mq. 1.985 di qualità Uliveto. Valore frazione di 2/9: € 384,38.

6 e 7. Terreno agricolo (proprietà 4/72) – consistente nelle particelle nn. 7.915 e 7.916 del foglio 51 in agro del Comune di Andria, avente un'estensione complessiva di mq. 2.125 di qualità Uliveto. Valore frazione di 4/72: € 123,47.

8, 9 e 10. Terreno agricolo (proprietà 9/54 + nuda proprietà 10/54): consistente nelle particelle nn. 81, 125 e 126 del foglio 163 in agro del Comune di Andria, avente un'estensione complessiva di mq. 23.488 di qualità Pascolo. Valore frazione di 9/54 + nuda proprietà 10/54: € 534,02.

11. Terreno agricolo (proprietà 9/54 + nuda proprietà 10/54): consistente nella particella n. 41 del foglio 35 in agro del Comune di Minervino Murge, avente estensione complessiva pari a mq. 23.916 ad uso Uliveto. Valore frazione di 9/54 + nuda proprietà 10/54: € 838,69.

Gli immobili di proprietà del debitore indicati ai nnⁱ 1 e 2 sono oggetto di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 14/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Trani.

Pendono altresì due opposizioni al precetto.

Nella proposta il debitore ha richiesto la sospensione della procedura esecutiva pendente, con mantenimento della garanzia ipotecaria fino all'integrale pagamento del piano.

Al fine di quantificare il valore dell'attivo "immobiliare" caduto nella procedura di sovraindebitamento, gli scriventi ritengono di poter adottare, per l'immobile e il box di cui ai nn. 1 e 2, il valore espresso nella perizia redatta nell'ambito della procedura esecutiva R.G.Es. n. 14/2023 dall'Ing. Tedone Giuseppe Pierluigi, pari ad euro 184.207,60, il cui valore di liquidazione è tuttavia previsto applicando una riduzione del 25+25%+(25%*30%) nell'ipotesi di aggiudicazione dopo 2,3 ribassi (secondo la media nazionale rilevata nelle vendite giudiziali dalla Banca d'Italia), quindi pari ad **€ 95.845,52** (vedi tabella a pag. 23).

In proposito si evidenzia che il primo tentativo di vendita (con prezzo base €. 184.207,60 e offerta minima €. 138.157,50) è andato deserto.

Gli altri immobili appartengono al debitore per frazioni di proprietà piena o di nuda proprietà, quindi oggettivamente di difficile liquidazione. Sono stati valutati, prudenzialmente, il fabbricato ai valori OMI medi reperibili sul sito dell'Agenzia Entrate, i terreni agricoli ai valori fiscali, ovvero reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135, con riduzione media del 50% per le quote di nuda proprietà.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta, come da prospetto sopra esposto, a complessivi euro **192.491,65**.

b.2 Patrimonio Mobiliare

Il patrimonio mobiliare del debitore risulta essere così composto:

b.2.1. Motociclo BMW AG. E650C 0177 A Targato CK90594

La Sig.ra Zinfolino è proprietaria al 100% di un motociclo BMW AG. E650C 0177 A Targato CK90594, immatricolato il 14.06.2005, acquistato il 24.07.2020 al prezzo di € 1.400,00.

Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, ormai fuori produzione, gli scriventi ritengono di poter adottare il criterio della svalutazione annua nella misura del 10% del prezzo di acquisto. Pertanto, il valore di presumibile realizzo del bene qui adottato è pari ad euro **840,00**.



b.2.2. Attività finanziarie

Il debitore è intestatario di una carta Postapay Evolution n. 5333171087831760 che, alla data del 23.04.2024, evidenzia una giacenza di euro **1.039,01**.

Non risultano altre attività finanziarie intestate al debitore.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro **1.879,01**.

b.3 Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro **196.704,88**, come da tabella che segue:

Valore del patrimonio immobiliare	euro	192.491,65
Valore del patrimonio mobiliare	euro	1.879,01
Valore totale del patrimonio	euro	194.370,66

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dai gestori, non risultano, a conoscenza degli scriventi, atti di disposizione e/o di straordinaria amministrazione compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Si forniscono le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate attuali del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi personali del debitore

Il debitore sig.ra Zinfollino, svolge lavoro subordinato come badante, con assunzione in data 01.02.2024 di cui al contratto a tempo indeterminato, sottoscritto con il suocero **Antonio Velez**, che abita nello stesso stabile e del quale ella si occupa da tempo. La retribuzione mensile netta è di circa euro 758.00, coma da prospetto paga di febbraio 2024.

la Sig.ra Zinfollino è altresì titolare di assegno unico per circa 734 euro mensili (media delle erogazioni INPS del 2024) (**All. n. 8.11**) e, dal 2023, l'Inps eroga la pensione **di invalidità** della figlia piccola **Sophia Velez** di € 340,00 al mese, attualmente percepita dalla Zinfollino (**All. n. 8.12**).

Redditi dei familiari della debitrice

-Il **coniuge Sig. Velez Riccardo**, ad oggi, ha ripreso la propria attività di commercio ambulante con un reddito mensile stimato in circa € 2.000,00, come da situazione contabile aggiornata al 21.03.2024, (vedi All. n.) parametrata all'anno e ridotto prudenzialmente del 50% (**All. n. 8.13**).



Le ultime dichiarazioni dei redditi presentate dal **Velez** (vedi All. nn. 3.9, 3.10 e 3.11) evidenziano quanto segue:

Mod. Unico per l'anno di imposta	Redditi d'impresa	Redditi lav. dipendente e assimilati	Totale redditi
2020		17.847,00	17.847,00
2021		10.507,00	10.507,00
2022	10.177,00	2.679,00	12.856,00

Poiché l'attività è ripresa solo nel marzo 2022, l'apporto del reddito del **Velez** alla procedura non può che essere stimato, in prospettiva della continuazione dell'attività e della crescita del volume di affari.

-Le tre figlie, **studentesse le due più grandi e in scuola materna la più piccola**, sono ancora a carico dei genitori.

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Il debitore ha prodotto nell'istanza di nomina del Gestore un elenco autocertificato delle spese necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare, che qui si riporta:

RIFERIMENTO SPESA	IMPORTO
Tari	Euro 250,00 all'anno
Spese energia elettrica	Euro 800,00 all'anno mediamente
Spese gas	Euro 600,00 all'anno mediamente
Spese acqua	Euro 500,00 all'anno mediamente
Spese per auto (benzina, assicurazione e bollo auto)	Euro 2.000,00 annui
Spese per vitto, abbigliamento, spese sanitarie ecc	Euro 12.000,00
TOTALE ANNUO	Euro 13.150,00
TOTALE MENSILE	Euro 1.345,00 circa al mese

Le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue, salvo la voce "Spese per auto" di € 2.000,00 annua: orbene, dalla visura del PRA per nominativo, la Zinfollino risulta avere intestato unicamente un motociclo: pertanto si ritiene di escludere la voce "Spese per auto" dal totale annuo delle spese per il dignitoso mantenimento della famiglia autocertificato dal debitore, che quindi sarà pari ad € 14.150,00, ovvero 16.150 - 2.000, per un totale mensile di **€ 1.179,17**.

Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia

Assegno Sociale: **€ 534,41 mensile**

Parametro scala equivalenza n. 05 componenti nucleo familiare ISEE (3 adulti e due minori)

d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159: **2,1**

Fabbisogno familiare su base mensile (€ 12.600,00 / 12): **€ 1.122,26**



Locazione immobile prima casa: **NO**

Fabbisogno familiare su base mensile: **€ 1.122,26**

Reddito eventualmente disponibile: **€ 1.800.00**

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 1.800,00 e detratte le spese a suo carico per il decoroso sostentamento della famiglia (arrotondato: euro 1.122,00), la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 678,00; detta quota cautelativamente verrà portata a euro **670,00**.

Si rileva che il coniuge della sig.ra Zinfullino, componente del nucleo familiare, ha ripreso la propria attività e quindi in prospettiva ha una capacità di reddito che potrà contribuire alle spese per il sostentamento della famiglia, in modo da aumentare il reddito disponibile del debitore.

9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dai sottoscritti nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare e ha dichiarato l'inesistenza di atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano sostanziali incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso.

10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono provvisoriamente quantificabili in complessivi euro, ed afferiscono a:

-Compenso O.C.C. euro, incluse iva, spese preventivate e acconti già pagati	euro 12.423,99
-CU e diritti:	euro 125 00
-registrazione sentenza omologa	euro 200,00
-cancellazione ipoteca volontaria del mutuo	circa euro 350,00

Oltre alle spese di apertura e gestione del conto corrente della procedura eventualmente disposto e quelle della casella PEC dedicata alla procedura.



11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, gli scriventi rappresentano di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII, rapportati all'anno 2009:

SITUAZIONE FINANZIARIA DEI CONIUGI VELEZ ZINFOLLINO ALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO CON LA BANCA FEDERICIANA DI ANDRIA

Pensione minima INPS base mensile anno 2009	€ 458,20
Parametro scala equivalenza n. 4 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (2 adulti e 2 minori parametro:	2,01
Importo mensile destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	€ 920,98
Reddito disponibile anno 2009 cumulativo con il coniuge (media mensile anni 2007 e 2008):	€ 858,00
Somma disponibile per il rimborso del debito:	ZERO
Locazione immobile prima casa	-
Aumento caro vita inflazione 10%	€ 9,20
Fabbisogno familiare su base mensile	€ 930,18
Reddito eventualmente disponibile	ZERO

Poiché è prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB), appare evidente che la capacità reddituale dichiarata dai coniugi mutuatari negli anni precedenti al 2009, dedotte le spese necessarie ad un dignitoso mantenimento della famiglia, non lasci spazio sufficiente a coprire la rata mensile stabilita, sebbene vada considerato che le rate siano state onorate per oltre un terzo della durata prevista del finanziamento, anche dopo gli incidenti occorsi al Velez, che, come si è detto, hanno determinato la forte contrazione del reddito familiare e l'inizio della situazione di sovraindebitamento.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" del debitore e del coniuge nel 2009, previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria ..."*.

Al contrario, sono stati evidenziati dalla debitrice profili di illegittimità nel comportamento dell'istituto erogante il mutuo, con operazioni e addebiti a suo dire mai concordati e non corretti.

Tutto ciò posto, i sottoscritti gestori concludono che, *per tabulas*, nel 2009 la banca non abbia applicato correttamente la norma sulla valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato.



12. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, il rientro totale del loro credito;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

a. La proposta

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone il pagamento:

- dell'intero residuo credito prededucibile vantato dall'OCC di Trani, di **€ 5.779,99**
- del residuo capitale della somma originariamente mutuata, delle rate scadute e degli interessi maturati e delle spese come indicato in precetto (€ 121.897,20), aumentato degli interessi legali sul capitale e rate scadute fino alla data della domanda all'OCC (€ 7.752,10), per un totale complessivo di **€ 129.649,30**;
- del 100% del credito vantato dal Comune di Andria (**€ 2.711,00**) e dalla Regione Puglia (**€ 280,76**);

Il pagamento avverrà in complessivi 19 anni con n° 228 rate mensili di cui la prima di € 2.779,99 e le successive di € 600,00 cadauna (salvo le rate a saldo delle singole posizioni), da imputarsi le prime a saldo del credito in prededuzione dell'OCC, le successive a saldo del credito ipotecario e le ultime a saldo del credito del Comune di Andria e della Regione Puglia.

Previa sospensione della procedura esecutiva di espropriazioni immobiliare n. 14/2023 RGEs Tribunale Trani, condizione essenziale per la sussistenza della proposta

Difatti la sostenibilità e fattibilità di un piano, che prevede il pagamento di una rata mensile di € 600,00 da decurtare dalle entrate della Zinfollino, si fonda sul fatto che la famiglia abita in una casa di proprietà, per cui non si devono sostenere i costi di locazione. E' evidente che la perdita della casa di abitazione per la mancata sospensione della procedura di espropriazione immobiliare, costringerebbe la ricorrente a ricercare un'altra abitazione in locazione con notevole aggravio di costi, per cui resterebbe pregiudicata la fattibilità del piano e la sua sostenibilità.

§ § §

Per tutti le posizioni debitorie di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.



b. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% sodd .	Totale versamenti	n. di rate
OCC di Trani	€ 5.799,99	prededuzione	100	€ 5.799,99	6
IFIS Banca	€ 129.649,30	ipotecario	100	€ 129.649,30	216
Comune Andria	€ 2.711,00	Priv. gr. 18	100	€ 2.711,00	5
Regione Puglia	€ 280,76	Priv. mobiliare	100	€ 280,76	1
TOTALE	€ 138.421,05			€ 138.421,05	228

Quanto al debito verso IFIS Banca, la percentuale di soddisfacimento si riferisce al debito indicato nell’atto di precetto, aumentato degli interessi legali *pro tempore* su capitale residuo e rate scadute, fino al 19.02.2024, data di presentazione della domanda all’OCC.

c. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ZINFOLLINO Caterina può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% sodd.	Debito residuo proposto	n. di rate	Importo rata	Totale pagamenti
OCC di Trani	€ 5.779,99	prededuzione	100	€ 5.779,99	1	€ 2.779,99	€ 2.779,99
					5	€ 600,00	€ 3.000,00
IFIS Banca	€ 129.649,30	ipotecario	100	€ 129.649,30	215	€ 600,00	€ 129.000,00
					1	€ 649,30	€ 649,30
Comune Andria	€ 2.711,00	Priv. gr. 18	100	€ 2.711,00	4	€ 600,00	€ 2.400,00
					1	€ 311,00	311,00
Regione Puglia	€ 280,76	Priv. mobiliare	100	€ 280,76	1	€ 280,76	280,76
TOTALE	€ 138.421,05			€ 138.421,05	228		€ 138.421,05

I pagamenti decorrono dall’omologa del piano la prima rata e le successive a cadenza mensile.

Considerato che il reddito mensile attuale del debitore è di circa euro 1.800,00 e che le spese mensili ammontano ad euro **959,67**, l’istante è in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro, lasciando anche un residuo per le spese impreviste e tutto il reddito del coniuge a disposizione per la contribuzione al mantenimento della famiglia nonché, all’occorrenza, per contribuire al pagamento delle rate del piano.

Sempre sotto il profilo della sostenibilità del piano va evidenziata la necessità della richiesta sospensione della procedura esecutiva di espropriazione immobiliare n. 14/2023 RGEs Trib. Trani poiché la vendita degli



immobili (appartamento e box) che costituiscono l’abitazione familiare della debitrice, costringerebbe quest’ultima a dover reperire una casa in affitto con i relativi costi di locazione, determinando l’impossibilità di far fronte alla ristrutturazione dei debiti come proposta.

13. Valutazione dell’alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio del debitore, sia degli immobili soggetti a procedura esecutiva, che degli altri beni immobili posseduti pro quota e del motoveicolo, nell’ipotesi di vendita giudiziale:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
A/2 – Abitazioni di tipo civile e box annesso. L’immobile è oggetto di procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 14 del 2023: in data 24.04.2024 si è proceduto al primo tentativo di vendita telematica sincrona mista con valore base d’asta Euro 184.210,00, con <u>asta deserta</u> .	Euro 95.845,52 (*) <i>(*) Importo risultante dopo 2,3 ribassi (25%+25%+(25%*30%)) dal prezzo base d’asta di € 184.210,00.</i>	1 anno
Altri beni immobili non posseduti interamente dalla debitrice ma per frazioni di proprietà: valore stabilito in via prudenziale al 50% del valore stimato	Euro 4.142,03	2 anni o più
Beni mobili: motoveicolo	Euro 500,00	1 anno
TOTALE	Euro 100.487,55	

Il valore di presumibile realizzo dei beni immobili non posseduti interamente dalla debitrice ma per frazioni di proprietà è stato stabilito in via prudenziale al 50% del valore stimato, quindi in € **4.142.03**, in considerazione della verosimile difficoltà alla vendita e della sua antieconomicità in considerazione dei notevoli costi della procedura liquidatoria, tenuto conto del frazionamento della proprietà (per alcuni terreni nuda proprietà), che renderebbe il ricavato della vendita della quota del debitore insufficiente a coprire i costi della liquidazione, oltre che della parentela tra i comproprietari, che renderebbe minimo l’interesse all’acquisto da parte di terzi.

Il motociclo è stato valutato per la liquidazione, prudenzialmente in funzione dell’età e della condizione, in € **500,00**.

Importo realizzabile con liquidazione dei beni, al lordo delle spese di procedura	Soluzione proposta dal debitore
Euro 100.487,55	Euro 138.421,05 - in 228 rate mensili

Concludendo, il più probabile valore di liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare sarebbe pari a € **95.845,52 + 4.142,0. + 500,00 = € 100.487,55**



14. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Gli scriventi Gestori della crisi hanno valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all’ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio complessivo (immobiliare e mobiliare) del debitore è stimabile in euro 196.704,37 e che il creditore ipotecario ha fatto ricorso alla vendita giudiziale degli immobili pignorati (ai nn. 1 e 2 dell’elenco dei beni immobili del debitore) al valore stimato di € 184.207,60 a fronte di un credito, secondo precetto di €. 121.897,20 e con gli interessi legali, di € 129.649,30, gli scriventi ritengono che allo stato attuale la ristrutturazione del debito proposta dal consumatore possa essere la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo a tutti i creditori il pagamento integrale e comunque non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Difatti, nell’ipotesi liquidatoria -che nella fattispecie interessa gli immobili ricaduti nella procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. n. 14/2023 attualmente pendente nei confronti della Zinfollino, essendo le frazioni di proprietà degli altri beni immobili di scarso valore realizzabile- va tenuto presente che la media nazionale dei ribassi nelle vendite competitive è del 2,3% (vedi All. n. 7.1) e che nelle more della stesura della presente relazione è già andato deserto il primo tentativo di vendita: pertanto, partendo dal valore di stima stabilito dal perito della procedura e preso a riferimento dal GE quale base d’asta, il valore dell’immobile staggito, dopo 2 ribassi del 25% cadauno e il 30% del terzo ribasso del 25%, sarebbe di **€ 95.845,52**:

PROSPETTO VALORE IMMOBILE DOPO 2,3 RIBASSI			
valore base d'asta			184.207,60 €
1° ribasso (-25%)	- 46.051,90 €		138.155,70 €
2° ribasso (-25%)	- 34.538,93 €		103.616,78 €
3° ribasso (-25%)	30% - 7.771,26 €		95.845,52 €

al lordo di tutte le maggiori spese di procedura (per le ulteriori fasi di trasferimento, distribuzione e per le cancellazioni) con i quali potrebbe essere onorato unicamente, oltre al debito prededucibile, il debito ipotecario nella misura non superiore al 71,93% (rispetto all’atto di precetto maggiorato degli interessi legali).

L’offerta contenuta nel piano, invece, sebbene spalmata in 19 anni (durata simile al finanziamento ipotecario originariamente concesso), prevede il pagamento del creditore ipotecario per l’importo integrale dell’atto di precetto oltre agli interessi, come sopra precisato, nonché di tutti gli altri creditori.

Infatti, il valore attuale dei 216 pagamenti mensili al creditore ipotecario, applicando il tasso legale in essere ad oggi del 2,50% (All. n. 14.1), risulterebbe pari ad **€ 102.958,05**, come di seguito calcolato, ovvero in misura superiore all’alternativa liquidatoria come sopra ipotizzata, con il pregio ulteriore di soddisfare interamente anche gli altri creditori, i quali altrimenti, sebbene privilegiati, rimarrebbero con ogni probabilità completamente insoddisfatti.

La formula applicata per l’attualizzazione di n. 215 rate costanti di € 600,00 + n. 1 rata di € 649,30 (la 216ª) al tasso di riferimento del 2.50% annuo, è:

VA	=	Σ	<table><tr><td>C_t</td></tr><tr><td>(1+r_t)^t</td></tr></table>	C_t	(1+r_t)^t
C_t					
(1+r_t)^t					

dove il valore attuale VA è dato dalla somma delle 216 rate C nei mesi (t) dal primo al 215°, fratto (1 + il tasso mensile r dalla rata t), elevato alla potenza t, dove t è il numero del periodo considerato.



Quindi, il valore iniziale dei primi di 215 futuri pagamenti mensili di € 600,00 previsti nei confronti di IFIS, calcolato al tasso legale attualmente in vigore è pari alla somma di;

$$€ 600,00_t / (1+0,002083_t)^t = € 103.804,36$$

dove t va da 1 a 215.

Il valore attuale dell'ultimo 216° pagamento di € 649,30 è pari a

$$€ 649,30 / (1+0,002083_{216})^{216} = € 414,21$$

Pertanto, il valore attuale di 216 futuri pagamenti mensili per il totale di € 129.649,30 è dato da

$$103.804,36 + 414,21 = d \text{ € } 104.308,56$$

Poiché il piano prevede che la prima rata del pagamento ad IFIS Banca avvenga dopo le prime cinque rate del piano, destinate al pagamento del saldo del credito prededucibile all'OCC, dal valore attuale delle 216 rate mensili a favore di Ifis di € 104.308,56 va ulteriormente detratto l'importo degli interessi (al saggio legale) sull'intero importo dei pagamenti previsti nei confronti di Ifis di € 129.649,30, per il periodo che va dall'omologa del piano al pagamento della prima rata a favore dell'istituto di credito, pari a 5 mesi.

Con la formula $I = C * i * t$, dove l'importo complessivo degli interessi (I) è dato dal capitale (C) di € 129.649,30 moltiplicato il saggio di interesse legale (i) di 0,025 per il periodo (t) di 5/12 di anno (= 5 mesi), si ottengono gli interessi legali per gli ulteriori 5 mesi di moratoria dei pagamenti.

$$C * i * t = € 129.649,30 * 0.025 * 5/12 = € 1.350,51 .$$

Alla luce di quanto sopra esposto, il valore attuale al momento dell'omologa del piano dell'importo di € 129.155,72 dopo 216 rate mensili posticipate di € 600 cadauna, la prima delle quali scadente dopo 5 mesi dall'omologa è pari a

$$\text{€ } 104.308,56 - \text{€ } 1.350,51 = \text{€ } 102.958,05$$

dove

$$\text{€ } 102.958,05 > \text{€ } 95.845,52$$

Il valore attuale di € 102.958,05 così ottenuto è superiore, e quindi più conveniente, rispetto quanto l'istituto incasserebbe -dopo circa 1 anno- nell'alternativa liquidatoria dei beni immobili soggetti a procedura esecutiva (€ 95.845,52 nell'ipotesi di aggiudicazione dopo i 2,3 ribassi indicati dalla media nazionale).

15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

I sottoscritti gestori della crisi alla luce degli elementi esposti ritengono di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'inesistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);



- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)
- è stato valutato il merito creditizio (art.69 CCII);
- è stata valutata la preferibilità del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria.

16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

i sottoscritti Gestori della crisi ritengono che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dagli scriventi come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprimono

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Inoltre, i sottoscritti Gestori

attestano

che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto dalla ricorrente Zinfullino Caterina possa ragionevolmente essere realizzato stante però, come *conditio sine qua non* per la fattibilità dello stesso, la sospensione della procedura esecutiva di espropriazioni immobiliare n. 14/2023 RGEs Tribunale Trani.

Trani, lì 02.08.2024

Avv. Lucia Ghinelli

(firmato digitalmente)

Dott. Fabio Magarelli

(firmato digitalmente)



ALLEGATI:

- 1.1 Conferimento incarico Collegio
- 1.2 Accettazione Dott. Magarelli
- 1.3 Accettazione Avv. Ghinelli
- 2.1 Certificazione assenza esdebitazione
- 3.1 Piano di rientro, con elenco dei creditori, consistenza e composizione del patrimonio e indicazione delle spese occorrenti per il mantenimento della famiglia
- 3.2 Documenti d'identità e codici fiscali
- 3.3 Certificato assunzione, INPS e prospetti paga febbraio-luglio 2024
- 3.4 Estratto atto di matrimonio e regime patrimoniale
- 3.5 Stato di famiglia
- 3.6 Carichi pendenti e casellario giudiziale
- 3.7 Certificato di non iscrizione CCIAA del debitore
- 3.8 Visura Velez
- 3.9 Mod. redditi PF per anno d'imposta 2020 Velez
- 3.10 Mod. redditi PF per anno d'imposta 2021 Velez
- 3.11 Mod. redditi PF per anno d'imposta 2022 Velez
- 3.12 CU 2021 redditi 2020 Zinfollino
- 3.13 CU 2023 redditi 2022 Zinfollino
- 3.14 Facicolo P. Es. RGE n. 14/23
- 3.15 Visura PRA Zinfollino
- 3.16 Movimenti PostePay Evolution Zinfollino
- 3.17 Saldo al 24.06.24 PostePay Evolution Zinfollino
- 4.1 Comunicazioni a Uffici Fiscali
- 4.2 Riscontro AdER
- 4.3 Visura catastale per soggetto
- 4.4 Ispezione ipotecaria beni pignorati
- 4.5 Ispezione Ipotecaria beni oggetto di donazione
- 4.6 Visura non esistenza protesti
- 4.7 Riscontro A.d.E.
- 4.8 Riscontro INPS
- 4.9 Riscontro INAIL
- 4.10 Riscontro CAI
- 4.11 Riscontro CTC
- 4.12 Riscontro Centrale Rischi
- 4.13 Verbale riunione del 21.03.2024
- 4.14 Verbale riunione del 18.04.2024
- 5.1 Certificato matrimonio, residenza e stato di famiglia
- 6.1 Mutuo ipotecario
- 6.2 Nota trascrizione atto donazione
- 6.3 Atto di precetto
- 6.4: Mod. 730.2008 redd. 2007 Zinfollino
- 6.5 Mod. 730.2009 redd. 2008 Zinfollino
- 6.6 Mod. 730.2008 redd. 2007 **Velez**
- 6.7 Mod. 730.2009 redd. 2008 **Velez**
- 7.1 Estratto paper BankItalia
- 7.2 Visura Velez
- 7.3 Dichiarazione d'impegno del coniuge
- 8.1 Preventivo OCC



- 8.2 *Sviluppo compensi OCC e pagamenti effettuati*
- 8.3 *Conteggi atto di precetto*
- 8.4 *Precisazione credito banca IFIS*
- 8.5 *Prospetto interessi legali su debito in precetto*
- 8.6 *Debito verso Comune di Andria*
- 8.7 *Precisazione credito Regione Puglia*
- 8.8 *2° riscontro AdER*
- 8.9 *Visura Catastale Zinfollino*
- 8.10 *Valori OMI Andria AdE*
- 8.11 *INPS elenco pagamenti ass. unico*
- 8.12 *Certificato pensione invalidità*
- 8.13 *Bilancio provvisorio al 12.04.24 ditta **Velez R***
- 14.1 *DM determinazione tasso legale per il 2024*

